

Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» LAVS

Persone assicurate Assicurazione obbligatoria sostanzialmente per persone con domicilio o attività lucrativa in

Svizzera nonché per persone distaccate all'estero (per un determinato periodo di tempo).

È possibile stipulare un'assicurazione volontaria per cittadine e cittadini svizzeri residenti all'estero nonché, a determinate condizioni, per cittadine e cittadini dell'UE e dell'AELS in Stati non appartenenti

all'UE e all'AELS.

Obbligo contributivo Inizio:

con salario dal 1º gennaio dopo il compimento del 17º anno d'età senza salario dal 1º gennaio dopo il compimento del 20º anno d'età

Fine: fino all'età di riferimento di 65 anni (fine del mese di nascita, al più tardi fino alla

cessazione dell'attività lucrativa)

L'età di riferimento delle donne sarà modificata a 65 anni in quattro fasi

fino al 2028 (cfr. le osservazioni sulle rendite di vecchiaia).

Contributi 4,35 % dipendente / 4,35 % datore di lavoro, unitamente ad Al e IPG, totale ciascuno/a 5,30 %

Lavoratrici e lavoratori autonomi: totale 10 % di trattenute AVS/AI/IPG a partire da CHF 60 500.— Tavola scalare dei contributi per i redditi da lavoro più bassi (da CHF 10 100.— fino a CHF 60 499.—),

min. CHF 530.- all'anno.

Persone che non esercitano un'attività lucrativa:

Importo minimo CHF 530.- all'anno

(patrimonio base e reddito sostitutivo capitalizzato)

Importo massimo CHF 26 500.- all'anno

Franchigia per beneficiari di rendite CHF 1 400.— al mese per datore di lavoro I lavoratori/i lavoratori indipendenti decidono ogni anno se intendono o no far valere tale franchigia. Esenzione AVS: reddito basso fino a CHF 2 500.— all'anno per datore di lavoro 1

(¹Eccezione: Questo salario minimo non si applica al personale domestico e al personale di aziende nel settore artistico e culturale.)

In caso di guadagno fino a CHF 750.– all'anno, le persone con età inferiore ai 25 anni non sono soggette ai contributi AVS nell'economia domestica di tipo privato. Sono soggette a contribuzione anche le indennità giornaliere di IPG, AD, AI e AM

Spese amministrative fino a max. 5 % dei contributi AVS/AI/IPG (a seconda della cassa di compensazione)

Rendite di vecchiaia Rendita massima CHF 2 520.- al mese

Rendita minima CHF 1 260.– al mese

Inizio della rendita Dall'età di riferimento di 65 anni (dal 1° giorno del mese successivo), la rendita

viene corrisposta 13 x dal 1.1.2026. Il pagamento della tredicesima avviene

rispettivamente a dicembre.

Regolazione di transizione modifica età di riferimento donne:

Età di riferimento L'età di riferimento delle donne dal 2025 verrà aumentata in quattro fasi.

Anno di nascita 1961: Età di riferimento 64 anni e 3 mesi
Anno di nascita 1962: Età di riferimento 64 anni e 6 mesi
Anno di nascita 1963: Età di riferimento 64 anni e 9 mesi

Dall'anno di nascita 1964: Età di riferimento 65 anni

Misure di compensazione

Le classi d'età dal 1961 al 1969 ricevono, in base all'anno di nascita e al reddito annuo medio, un supplemento di rendita fino a max. CHF 160.-/mese,

tuttavia solo in caso di percezione di rendita all'età di riferimento

Prelievo anticipato Max. 2 anni prima dell'età di riferimento, comporta tuttavia una

riduzione della rendita fino al 13.6 % in caso di prelievo anticipato di 2 anni. Le donne nate dal 1961 al 1969 beneficiano di tassi di riduzione più bassi.

Proroga max. 5 anni (rendite maggiori dal 5,2 % fino a max. 31,5 %)



Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» LAVS					
Rendite di vecchiaia	Prelievo parziale	Tra 63 e 70 anni la rendita può essere percepita in un massimo di tre fasi.			
		Una rendita parziale deve essere compresa tra il 20 % e l'80 %.			
	Coniugi	somma massima di entrambe le rendite CHF 3 780.–			
		(tetto massimo: 150 % della rendita massima)			
	Rendite per figli	40 % della rendita di vecchiaia			
Rendite per superstiti	Rendite per vedove	80 % della rendita di vecchiaia (requisiti specifici)			
	Rendite per vedovi	80 % della rendita di vecchiaia (requisiti specifici)			
	Rendite per orfani	40 % della rendita di vecchiaia (fino al 18° risp. 25° anno d'età)			
Accrediti per compiti	Nel caso di coppie coniugate vengono accreditati per metà al conto personale. Per ciascun anno				
educativi	educativo CHF 45 360.– fino all'anno in cui il figlio più giovane compie 16 anni.				
Assegno per grandi	Grado leggero	CHF 252 al mese			
invalidi (a casa)	Grado medio	CHF 630 al mese			
	Grado elevato	CHF 1 008 al mese			
Ausili	Ad esempio apparecchi acustici, protesi alla gamba ecc. (prestazioni in natura)				
» AD / LADI					
Persone assicurate	Sostanzialmente lavoratrici e lavoratori in Svizzera.				
Contributi	1,1 % dipendente / 1,1 % datore di lavoro, totale 2,2 % fino a un salario annuo di CHF 148 200.–				
Prestazioni	Requisiti: tra le altre cose periodo di contribuzione e idoneità al collocamento assolti oppure la persona				
	pimento del periodo di contribuzione				
		% del guadagno assicurato, max. CHF 148 200.– all'anno			
	80 % se l'indennità giornaliera complessiva è inferiore a CHF 140.–, in caso di obbligo di mantenimento				
	nei confronti di figli o di riscossione di una rendita d'invalidità (almeno 40 % del relativo grado AI) Le indennità giornaliere sono soggette all'AVS/AI/IPG nonché ai contributi di rischio LPP e al premio INP della LAINF.				
	Durata:				
	Esenti da contributi	in linea di massima 90 indennità giornaliere			
	Persone assicurate	200–400 indennità giornaliere (in base al periodo di contribuzione			
	a partire da 55 anni	/ età / obbligo di mantenimento) 520 indennità giornaliere (a partire da 22 mesi contributivi)			
	Indennità aggiuntive fino a max. CHF 12 350.– al mese:				
	Indennità in caso di lav				
	Indennità per intemper				
	Indennità per insolvenz				
» LPP (cassa pensioni)					

» LPP (cassa pension	')			
Persone assicurate	Lavoratrici e lavoratori dipendenti:	a partire dal 18° anno d'età e soglia d'ingresso di CHF 22 dino all'età di riferimento. Se proseguono l'attività lucrativ hanno la possibilità di rinviare volontariamente la pensional 70° anno d'età.		
	Lavoratrici e lavoratori autonomi:	Assicu	urazione facoltativa possibile	
	Copertura successiva:	1 mese		
Salario coordinato	Salario massimo assicurabile LPP	CHF	90 720.–	
(denominato anche	Deduzione di coordinamento	CHF	26 460.–	
salario assicurato)	Guadagno massimo assicurato	CHF	64 260.–	
	Guadagno minimo assicurato	CHF	3 780.–	



Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

LDD	,
» LPP ((cassa pensioni)

Contributi Accrediti di vecchiaia graduali differenziati in base all'età (7 % / 10 % / 15 % / 18 % del salario coordinato)

più contributi di rischio per morte e invalidità, contributo ai costi e contributo al fondo di garanzia

Rendite di vecchiaia Le rendite di vecchiaia vengono calcolate in base all'aliquota di conversione attuale del capitale di

vecchiaia / uomini 6,8 %, donne 6,8 % / età di riferimento come nel caso di AVS / rendite per i figli

20 % delle rendite di vecchiaia fino al compimento del 18° risp. 25° anno d'età

Rendite d'invalidità A partire dal grado IV del 40 %: conformemente all'attuale aliquota di conversione e al capitale di

vecchiaia ipoteticamente previsto, senza interessi

60 % della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia in corso Rendite per superstiti Rendita per coniuge:

> Rendita per orfani: 20 % della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia in corso

Interessi Il tasso d'interesse LPP ammonta all'1,25 %.

Regolamento I Regolamenti prevedono spesso prestazioni che vanno oltre il regime obbligatorio LPP.

Forme Primato delle prestazioni, primato dei contributi o primato misto

Pilastro 3a Le lavoratrici e i lavoratori con un 2º pilastro hanno un importo deducibile nel 3º pilastro (3a) di

CHF 7 258.-.

Le lavoratrici e i lavoratori non legati a un istituto di previdenza hanno una deduzione (3a) del

20 % del reddito lavorativo, max. CHF 36 288.-.

» LIPG

Persone assicurate Militari, membri della protezione civile e persone che prestano servizio civile, madri e padri che eserci-

tano un'attività lucrativa, corsi cantonali per monitrici e monitori G+S nonché corsi per giovani tiratori.

Obbligo contributivo Uguale a quello AVS

Contributi 0,25~% dipendente / 0,25~% datore di lavoro, unitamente ad AVS e AI, totale ciascuno/a 5,30~% / altri

aspetti come nel caso di AVS

Indennità giornaliere

80 % indennità di base del salario assicurato, max. CHF 220.-, min. CHF 69.-,

più assegni per i figli CHF 22.- per ogni figlio, limite indennità di base e assegni per i figli CHF 275.-, (vale solo per IPG)

> inoltre assegni aziendali e di custodia (CHF 75.- per ogni caso) Le reclute senza figli ricevono un importo fisso di CHF 69.- al giorno.

Indennità giornaliere di maternità. indennità per l'altro genitore e

congedo di adozione

Indennità di maternità dell'80 % fino a un salario di CHF 8 250. – al mese / indennità giornaliera massima di CHF 220.- (80 %) / Il diritto sussiste se la persona ha una copertura assicurativa AVS nel corso dei 9 mesi immediatamente precedenti alla nascita e ha esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi

durante tale periodo / Il diritto decorre dal giorno del parto e termina dopo

14 settimane risp. 98 giorni.

Indennità per l'altro genitore dell'80 % fino a un salario di CHF 8 250.– al mese / indennità giornaliera massima di CHF 220.- (80 %). Di diritto: 2 settimane risp. 14 giorni che possono essere utilizzati tutti insieme o singolarmente entro un lasso di tempo prestabilito di 6 mesi. Il diritto spetta come nel caso dell'indennità di maternità.

Congedo di adozione aggiuntivo di 14 giorni con un'indennità giornaliera pari all'indennità di maternità, usufruibile entro un lasso di tempo prestabilito di 12 mesi.

Congedo di assistenza Per l'assistenza a bambini gravemente menomati viene corrisposta un'indennità giornaliera analoga-

> mente all'indennità di maternità o all'indennità per l'altro genitore, per max. 14 settimane entro un lasso di tempo prestabilito di 18 mesi. Si può usufruire del congedo interamente o suddiviso per giorni.



Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» CAF / LAFam

Persone assicurate Lavoratrici e lavoratori autonomi, lavoratrici e lavoratori dipendenti in Svizzera con figli.

Salario minimo per godere del diritto: CHF 630.- al mese / CHF 7 560.- all'anno

Contributi Nel settore agricolo 2 %, solamente a carico del datore di lavoro.

Al di fuori del settore agricolo, il contributo dipende dalla cassa di compensazione ed è solo a carico del datore di lavoro (eccezione: Canton Vallese dove la dipendente o il dipendente deve

contribuire al finanziamento). Base: somma dei salari soggetti a AVS

Lavoratori indipendenti solo fino a un reddito di CHF 148 200.– all'anno

Prestazioni Assegni minimi per i figli per Cantone CHF 215.– al mese risp. assegni di formazione di CHF 268.– al

mese. Assegni maggiori possibili in base alle rispettive leggi cantonali.

» LAI

Persone assicurate Come nel caso di AVS

Contributi 0,7 % dipendente / 0,7 % datore di lavoro, unitamente ad AVS e IPG, totale ciascuno/a 5,30 % / altri

aspetti come nel caso di AVS

Rendite Rendita massima CHF 2 520.– al mese

Rendita minima CHF 1 260.- al mese

Grado d'invalidità:

a partire dal 40 % = rendita del 25 %

41–49 % = la rendita aumenta del 2,5 % per ogni 1 % di grado

d'invalidità in più

Esempio: LAI 41 % rendita del 27,5 %

LAI 42 % rendita del 30 % ecc.

50% = rendita del 50%

51–69 % = la rendita corrisponde al grado d'invalidità

Esempio: 51 % = rendita del 51 % 52 % = rendita del 52 % ecc.

a partire dal 70 % = rendita del 100 % (rendita piena)

Rendita per figli 40 % della rendita Al corrispondente

Assegno per mensilmente a casa (per adulti)

grandi invalidi grado leggero CHF 504.-/ grado medio CHF 1 260.-/ grado elevato CHF 2 016.-

Al mese in istituto (vale solo per minorenni)

grado leggero CHF 126.-/ grado medio CHF 315.-/ grado elevato CHF 504.-

Ausili ad esempio ausili di deambulazione, sedia a rotelle ecc.

Rilevamento tempestivo da parte del datore di lavoro e di altere persone dopo 30 giorni di assenza



Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

Persone assicurate Copertura assicurativa obbligatoria per lavoratrici e lavoratori dipendenti contro IP e INP solo se

operativi almeno 8 ore settimanali per un datore di lavoro

Copertura suppletiva 31 giorni

Assicurazione convenzionale 6 mesi (obbligo d'informazione del datore di lavoro)

Le lavoratrici e i lavoratori autonomi sono assicurati su base volontaria.

I disoccupati sono obbligatoriamente assicurati presso SUVA (anche durante i periodi

d'attesa o di sospensione).

Premi in per mille del salario determinante fino a max. CHF 148 200. – all'anno

Premi IP a carico del datore di lavoro

Premi INP a carico della o del dipendente, a condizione che lavori almeno 8 ore a settimana

(il datore di lavoro può rilevare interamente o in parte tale premio)

Spese di cura Spese mediche e ospedaliere in camera comune (più medicinali, esami di laboratorio ecc.)

Indennità giornaliere 80 % del salario assicurato percepito poco prima dell'infortunio, salario massimo assicurato

CHF 12 350.- al mese

L'indennità giornaliera viene corrisposta a partire dal 3° giorno (giorno dell'infortunio più due

giorni d'attesa).

L'indennità giornaliera per infortunio si estingue quando la persona che ha subito l'infortunio riacquista

la piena capacità lavorativa o inizia a percepire una rendita oppure decede.

Rendite d'invalidità In base al grado d'invalidità (invalidità causata da infortunio a partire da un grado d'invalidità

di almeno il 10 %)

 $80\,\%$ del salario assicurato o della rendita complementare (insieme all'Al 90 % del salario

assicurato di max. CHF 148 200.– all'anno)

Rendite per superstiti Vedove/vedovi 40 % del salario assicurato

Orfani di padre o di madre 15 % del salario assicurato Congiuntamente max. 70 % del salario assicurato

Trasporto della salma e indennità per spese funerarie

Indennità per max. CHF 148 200.- (versamento unico del capitale in % di CHF 148 200.- in base

menomazione dell'integrità

Assegno per grandi invalidi

alla relativa tabella)

Grado leggero CHF 812.-/ grado medio CHF 1 624.-/ grado elevato CHF 2 436.- al mese

Ausili ad esempio ausili di deambulazione, sedia a rotelle ecc.